

1912, pur conservando la vecchia denominazione;
 - che la legge speciale sulle Banche Popolari (D.L. 10 febbraio 1948, n° 105) detta una norma riguardante le Banche trasformatesi da Società cooperative in Società per azioni, stabilendo all'art. 15. che:

"Le Società non cooperative le quali, in forza delle norme di cui alla legge 14 aprile 1927, n° 531, hanno mantenuto nella loro denominazione la qualifica di Banca popolare possono conservarla";

- che la ora citata legge 14 aprile 1927, n. 531, la quale non pare sia stata abrogata, all'art. 1 vieta alle Aziende di Credito costituite in forma cooperativa, che si trasformino in società per azioni, di conservare la denominazione di "mutua" o di "popolare" (pur autorizzando quelle trasformate anteriormente a conservare la denominazione stessa);

- che è giacente presso gli Uffici legislativi delle Camere un progetto di legge tendente a rendere particolarmente rigorosi gli adempimenti necessari a trasformare in Società per azioni una Società cooperativa, richiedendo tra l'altro [tra l'altro] il voto